



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e./2020/12

Alle Regioni e Province Autonome

Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari

e p.c

UFFICIO 2 DGSAF

UFFICIO 2 DGISAN

CEA – Torino

ISS – Roma

IIZZSS

Alle Associazioni di Categoria

ASSOCARNI

ASSICA

AIIPA

ASSALZOO

UNICEB

ASSOGRASSI

ASSALCO

Carabinieri per la Tutela della Salute - Roma

Oggetto: TSE: sorveglianza BSE e asportazione del MSR – Bovini Provenienti dal Regno Unito

Ad integrazione della nota prot. n. 28092-24/12/2020, ai fini di una corretta applicazione della sorveglianza TSE e rimozione del materiale specifico a rischio (MSR), si comunicano le specifiche dei marchi auricolari dei bovini provenienti dall'Irlanda del Nord (NI), da tener presente per l'identificazione e quindi per la differenziazione dai bovini provenienti dalla Gran Bretagna (GB), oggi Paese Terzo a seguito della Brexit.

Mentre i marchi auricolari dei bovini della Gran Bretagna sono rimasti invariati, il formato del codice identificativo impresso sui marchi auricolari dei bovini provenienti dall'Irlanda del Nord, presenta la seguente struttura: **UK 9 HHHHHH NNNN C**, dove:

- **UK 9** è il prefisso che identifica lo Stato Nord Irlandese;
- **HHHHHH** sono le 6 cifre che definiscono il codice dell'azienda di nascita;
- **NNNN** sono le 4 cifre che fanno risalire al numero individuale del animale;
- **C** è una cifra di controllo (digit control).

Considerato che l'esecuzione del test TSE dei capi provenienti dai Paesi Terzi deve riguardare i soggetti di età superiore ai 24 mesi (se morti, macellati d'urgenza, differiti) e 30 mesi (se regolarmente macellati), si raccomanda di fare riferimento **alle seguenti indicazioni:**

- I bovini nati in Gran Bretagna prima del 1° gennaio 2021 e trasferiti in Italia per l'ingrasso, al più tardi il 31 dicembre 2020 sono considerati nati in uno Stato membro elencato nell'allegato della decisione 2009/719. Pertanto, non è necessario effettuare il test per la BSE se regolarmente macellati. Sarà necessario effettuare il test solo se di 48 mesi di età ed appartenenti alla categoria a rischio (morti, macellati d'urgenza, differiti) o se, senza alcun limite di età, rientranti tra i clinicamente sospetti.

- I bovini/bufalini nati in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia) dopo il 31 dicembre 2020, così come i bovini nati prima del 1 gennaio 2021 ma entrati in Italia per la macellazione immediata o per l'ingrasso dopo il 31 dicembre 2020, devono essere considerati nati in un Paese terzo. Pertanto, devono essere sottoposti a test BSE se di età superiore ai 30 mesi, quando regolarmente macellati, quando di età superiore ai 24 mesi se appartenenti alla categoria a rischio (morti, macellati d'urgenza, differiti), senza alcun limite di età, se clinicamente sospetti.

Per una più agevole comprensione si riassumono schematicamente le informazioni nelle tabelle sottostanti

<i>Ingrasso/Macellazione per consumo umano</i>	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati nell'Irlanda del Nord (NI)		Nessun test in ITALIA
	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati in Inghilterra, Galles, Scozia (GB)	Presente nell'UE (compreso NI) al 31/12/2020	Nessun test in ITALIA
		Importato nell'UE (compreso NI) dal 1/1/2021	<u>Test se ha più di 30 mesi di età</u>

<i>Categoria a Rischio: Morti, Mac. d'urgenza Mac. differita</i>	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati nell'Irlanda del Nord (NI)		<u>Test in Italia se ha più di 48 mesi di età</u>
	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati in Inghilterra, Galles, Scozia (GB)	Presente nell'UE (compreso NI) al 31/12/2020	<u>Test in Italia se ha più di 48 mesi di età</u>
		Importato nell'UE (compreso NI) dal 1/1/2021	<u>Test se ha più di 24 mesi di età</u>

In caso di carenze delle informazioni sulla data di importazione si consiglia di eseguire il prelievo dell'obex per l'effettuazione del test rapido BSE a 30 mesi (se regolarmente macellati) o a 24 mesi (se appartenenti a categoria a rischio), avendo cura di segnalarlo sulla scheda di accompagnamento campioni.

Ai fini dell'asportazione del MSR deve essere presa in considerazione la Decisione 2007/453/CE come aggiornata dalla Decisione (UE) 2020/919, in cui sono elencati gli Stati in funzione della loro qualifica sanitaria per la BSE o status di rischio per BSE.

Se i bovini provengono da Paesi Terzi o Europei con rischio negligibile deve essere asportato il materiale secondo la lista ridotta di cui al Reg. (UE) 2015/1162 mentre se provengono da Paesi a rischio controllato o indeterminato si dovrà tener presente la lista completa di cui al Regolamento (UE) 2015/728.

Per gli ovini e caprini bisognerà fare riferimento al Reg. UE n.969/2018.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdavide Lecchini

**F.to Pierdavide Lecchini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938